COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GEROLAMO PELLICANÒ**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commercio *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2775) 3

Pellicanò Gerolamo, *Presidente* 3, 8

Noci Maurizio, *Relatore* 3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,25.

MAURIZIO NOCI, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commercio (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2775).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commercio », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 maggio 1988.

Avverto che le Commissioni competenti non hanno ancora espresso il prescritto parere, e pertanto oggi verrà svolta soltanto la relazione.

L'onorevole Noci ha facoltà di svolgere la relazione.

MAURIZIO NOCI, *Relatore.* Il decreto in esame ha come referente principale le camere di commercio, alle quali sono dedicati i primi cinque articoli del testo. L'articolo 6 è, invece, volto al conferimento di contributi alle aziende di soggiorno, cura e turismo.

Gli interventi per le camere di commercio si articolano sui seguenti punti: contributo sostitutivo dello Stato (primo comma dell'articolo 3); diritto annuale (terzo comma dell'articolo 3); diritti di segreteria (quarto comma dell'articolo 3); contributo straordinario UPICA (secondo comma dell'articolo 3); indennità di carica ai presidenti delle camere di commercio (sesto comma dell'articolo 3); borse valori (articolo 4); borse merci (primo comma dell'articolo 5); laboratori chimico-merceologici (secondo comma dell'articolo 5).

Devo premettere che allo stato attuale il sistema di finanziamento delle camere di commercio è fondato su tre canali principali: contributo dello Stato sostitutivo del gettito dell'aliquota ILOR; diritto annuale; diritti di segreteria.

Accanto a queste entrate di base, vi sono entrate minori quali: i diritti per la pubblicazione di alcuni atti sul BUSARL, i proventi di sanzioni amministrative per irregolarità nelle denunce al registro ditte ed al deposito al BUSARL degli atti previsti dalla legge.

Il decreto introduce in questo quadro alcune novità particolarmente significative, che passerò ad esaminare analiticamente.

In primo luogo, si deve prendere in esame il contributo dello Stato sostitutivo del gettito dell'ILOR previsto dal primo comma dell'articolo 3.

Fino al 1973, la fonte principale delle entrate delle camere di commercio era rappresentata dal gettito di un'imposta sui redditi, provenienti da attività commerciali, industriali e agricole, soggetti ad imposta di ricchezza mobile.

Nel 1973 il decreto del Presidente della Repubblica n. 599, istitutivo dell'ILOR, soppresse le precedenti imposte ca-

merali e stabilì che alla camera spettava una quota dell'ILOR sulla base di una aliquota variabile tra lo 0,40 e l'1,20 per cento. Fu, inoltre, stabilito come regime transitorio che lo Stato corrispondesse alle camere un contributo sostitutivo pari all'ammontare del gettito dell'imposta camerale incassata nel 1973.

Tale sistema transitorio è tuttora in vigore, con la variante che l'ammontare del contributo sostitutivo è oggetto di revisione annuale.

Nonostante gli aggiustamenti annuali, le camere di commercio hanno però visto ridursi le risorse reali disponibili.

La dinamica del contributo alle stesse nel periodo 1974-1987 è stata di gran lunga inferiore alla dinamica dei trasferimenti statali a comuni e province.

Se la dinamica del contributo sostitutivo alle camere di commercio avesse seguito gli stessi tassi di crescita dei contributi a comuni e province, il trasferimento dello Stato alle camere sarebbe dovuto ammontare a 718 miliardi nel 1986, contro i 289 effettivamente erogati (311 miliardi nel 1987).

I valori previsti al primo comma dell'articolo del disegno di legge n. 2775 per il triennio 1988-1990 appaiono quindi ancora notevolmente sottodimensionati rispetto alla dinamica dei trasferimenti agli enti locali nel periodo successivo all'introduzione del contributo sostitutivo.

Per quanto riguarda il diritto annuale previsto dal terzo comma dell'articolo 3, fu istituito con decreto legislativo 22 dicembre 1981 n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51; esso grava su tutte le ditte iscritte agli albi e ai registri camerali – escluse, quindi, solo le imprese agricole non organizzate sotto forma di società di capitali – in misura diversa a seconda che si tratta di imprese individuali, cooperative e società di persone (nel qual caso è unitariamente fissato in 59 mila lire per il 1987) oppure di società di capitali (306 mila lire), così da calibrare l'entità dell'onere sulle diverse dimensioni economiche delle imprese stesse.

Il diritto annuale ha comportato nel 1987 un gettito di 280 miliardi.

Esso è finalizzato dalla legge a finanziare non le spese correnti, ma quelle per investimenti e gli interventi delle camere in servizi ed iniziative promozionali a favore delle economie locali.

Proprio in relazione alle sue finalità, le variazioni del diritto annuale sono state commisurate, in generale, negli anni passati non ai tassi programmati di inflazione, ma alle previsioni di crescita della domanda locale di servizi, alla produzione e ad obiettivi di politica industriale.

Desidero sottolineare due aspetti.

In primo luogo, il tasso programmato di inflazione può costituire criterio di riferimento per la spesa direttamente imputabile al bilancio dello Stato, ma non per il diritto annuale che grava direttamente sulle imprese e non è quindi soggetto ai vincoli di contenimento della spesa pubblica (anzi, la tassazione diretta è uno degli strumenti fondamentali per frenarne la crescita). In secondo luogo, l'entità degli incrementi è in ogni caso assolutamente esigua in termini assoluti (7 mila lire per le ditte individuali e le società di persone e poco più di 40 mila lire per le società di capitali).

Quanto ai diritti di segreteria, si tratta dei corrispettivi che vengono versati dagli utenti (siano essi imprese o singoli cittadini) alle camere, soprattutto per i servizi resi nel campo della certificazione.

Il livello dei diritti in questione è in relazione al costo del servizio; pertanto, gli introiti derivanti dai diritti di segreteria non costituiscono entrate disponibili per le camere di commercio, ma, semplicemente, compensano gli oneri derivanti dal costo del servizio reso.

Devo sottolineare che i diritti di segreteria sono fermi a 3 mila lire dal 1987, quando furono unificati; il disegno di legge non prevede alcuna variazione nei primi due anni del triennio e solo per il 1990 indica un aumento contenuto nel 20 per cento.

Presso le camere di commercio operano gli UPICA (Uffici provinciali indu-

stria, commercio e artigianato) che sono organi periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il contributo previsto in tale articolo viene corrisposto alle camere di commercio a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli UPICA, che sono interamente a carico del bilancio camerale.

Nel 1987 il contributo è stato pari a 27,56 miliardi di lire; per il triennio 1988-1990 viene previsto un incremento annuo del 4 per cento.

Attualmente, i presidenti delle camere di commercio non percepiscono una vera e propria indennità di carica, ma soltanto un rimborso annuo forfettario per spese di rappresentanza non documentabili, che varia in proporzione al bilancio delle camere stesse (da un minimo di 4 ad un massimo di 17 milioni di lire annue).

Il disegno di legge in esame introduce l'indennità di carica spettante ai presidenti delle camere nella seguente misura: 20 milioni di lire annue per le camere che presentano ditte iscritte sino a 20 mila unità; 30 milioni di lire annue se le ditte iscritte sono comprese tra le 20 mila e le 50 mila unità; 40 milioni di lire annue se le ditte iscritte sono superiori alle 50 mila unità.

La legge n. 816 del 1985 suddivide le province in base agli abitanti e determina l'indennità di carica dei presidenti delle province, che varia da un minimo di 13,2 milioni di lire annue (per province sino a 250 mila abitanti) ad un massimo di 21,6 milioni di lire annue (per province con oltre 1 milione di abitanti); le indennità vengono raddoppiate se i presidenti non sono lavoratori dipendenti, oppure se collocati in aspettativa non retribuita.

L'indennità proposta per i presidenti di camera di commercio appare nella sua entità molto vicina a quella prevista per i presidenti di provincia.

Inoltre, si è tenuto anche conto del fatto che vi sono precedenti riguardanti la corresponsione di indennità di carica a presidenti di camere di commercio situate in regioni a statuto speciale (Trentino-Alto Adige, Sicilia).

Il mercato borsistico italiano manifesta come urgente ed indilazionabile l'esigenza di un adeguato supporto costituito da un sistema informativo basato su attrezzature telematiche le quali consentano, in tutte le fasi di operatività, di porsi ad un livello di modernità ed efficienza tecnologica conforme agli *standard* internazionali, che in un mercato borsistico significa essenzialmente qualità dei prezzi formati e globalità e rapidità delle informazioni prodotte.

In questo senso, la CONSOB ha più volte richiesto al consorzio borse delle camere di commercio (decreto ministeriale 3 luglio 1986) di assicurare al mercato borsistico, attraverso un supporto informatico, una serie di attività: la rilevazione di tutti i prezzi fatti sui mercati ufficiali; la distribuzione al mercato delle informazioni di borsa; la gestione del circuito proposte; la realizzazione di un sistema di archiviazione accentrato dei dati storico-statistici relativi alle proposte di affari e ai contratti conclusi; la gestione di un sistema di riscontro e rettifica delle posizioni reciproche degli intermediari al fine di eliminare i problemi che sono alla base del funzionamento, gravemente inefficiente, delle procedure successive alla negoziazione; il supporto agli organi di borsa ed alla CONSOB, quale organo di vigilanza sul mercato.

L'impegno finanziario richiesto alle camere, ed in particolare al loro consorzio, per l'assolvimento dei compiti istituzionali in materia risulta di non lieve entità.

Da qui la proposta di attribuire al consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori un fondo di dotazione di lire 60 milioni nel triennio.

Sempre in tema di borse valori, al fine di consentire un periodico aggiornamento dei diritti per la quotazione dei titoli ai listini ufficiali di borsa, è necessario prevedere una norma che autorizzi le camere di commercio, sedi di borsa, ad adeguare annualmente, con propria deliberazione, i diritti per la quotazione dei titoli, fatta salva l'approvazione dell'organo vigilante.

In Italia operano presso le camere di commercio 17 borse merci e 35 sale di contrattazione presenti in 44 province.

Di queste iniziative esiste una forte concentrazione nell'Italia settentrionale e centrale, mentre esse sono presenti solo in 5 province del Mezzogiorno e totalmente assenti in grandi regioni del sud (Calabria, Sicilia, Sardegna).

Le merci trattate riguardano soprattutto cereali, semi, cascami, foraggi, vini, oli, bestiame, salumi, animali da cortile.

Le borse svolgono un'importante funzione di promozione delle produzioni locali, soprattutto attraverso la specializzazione; un'indispensabile funzione informativa, attraverso l'accertamento dei prezzi all'ingrosso, delle quotazioni reali e della formazione dei listini, agli organismi governativi nazionali e comunitari oltreché per l'imprenditoria; un'attività « catalizzatrice » di affari.

Il fondo previsto dal primo comma dell'articolo 5 del disegno di legge n. 569, è rivolto a favorire l'istituzione di borse merci nelle regioni meridionali o in aree eccentriche del nord; a potenziare quelle esistenti, dotandole delle strutture di collegamento e di rapida informazione, resesi ormai indispensabili per meglio rispondere alla crescente domanda proveniente dalle istituzioni pubbliche e dagli operatori; a sviluppare la specializzazione e una maggiore promozione dei prodotti tipici; a favorire una maggiore affluenza di operatori, costituendo così dei veri centri di affari e di incontri.

Per quanto riguarda le previsioni di costo per il potenziamento della rete di borse merci, occorre considerare come il finanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 5 del disegno di legge dovrebbe essere finalizzato a contribuire alla trasformazione dell'attuale rete di borse merci e di sale di contrattazione in un sistema complesso in grado di svolgere funzioni informative (fornitura delle quotazioni dei prezzi delle varie piazze italiane ed estere relative all'ultimo periodo di contrattazione e a quello immediatamente precedente, con riferimento anche ai mercati all'ingrosso; emissione automatica del listino ufficiale di ogni singola borsa; accesso ad una banca-dati degli operatori esteri che trattano i prodotti oggetto di contrattazione; accesso ad una banca-dati contenente le quotazioni delle valute estere e notizie informative sull'andamento dei mercati); funzioni statistiche (indicatori sulla tendenza dei prezzi; media dei prezzi per piazza riferiti anche a periodi mensili e annuali; fornitura di serie storiche a fini più generali per l'analisi dell'andamento economico); funzioni gestionali e operative (certificazione locale ed incrociata sull'entità delle quotazioni accertate; gestione delle proposte di domanda-offerta formulate dagli operatori e relative statistiche; gestione degli ordini-contratto in caso di introduzione del mercato a termine di copertura; gestione dell'accesso degli operatori ai locali delle borse).

Per tale potenziamento della rete di borse merci si potrebbero ipotizzare i seguenti costi: 4-8 miliardi per ampliamento della rete delle borse merci carente in alcune grandi aree del Mezzogiorno e delle isole; 12 miliardi per progettazione del sistema, collegamenti, accesso a banche-dati, attrezzature informatiche e telematiche; 4 miliardi per attrezzature per potenziamento servizi accessori (*box*, tavoli, collegamenti telefonici e *telex*, parcheggi, sportelli, centri stampa, avvisatori audiovisivi, costituzione di camere arbitrali).

L'avvio del progetto comporta pertanto, nell'arco del triennio 1988-1990, una spesa certamente non inferiore ai 20 miliardi, per i quali e limitatamente ad essi è chiesto un contributo pari al 50 per cento.

La costituzione di una borsa merci comporta oneri elevati: da 2 a 4 miliardi ed anche oltre. Le spese annuali di gestione si aggirano mediamente intorno ai 400-500 milioni (senza tener conto degli oneri figurativi in fatto di personale e attrezzature sostenuti direttamente dalla camera di commercio), di cui poco meno della metà per affitto, il 40 per cento per il funzionamento e oltre il 10 per cento per la manutenzione. Gli incassi – relativi

alla vendita di tessere d'ingresso e biglietti e all'utilizzo di *box*, tavoli ed altre attrezzature – coprono i predetti oneri in misura variabile in relazione all'afflusso e alle politiche di accesso degli operatori (si va da un minimo del 15 per cento ad un massimo di copertura totale in una sola borsa merci).

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 5 del disegno di legge, faccio osservare che i laboratori istituiti dalle camere di commercio sulla base della legge 13 novembre 1940, n. 1767, costituiscono una rete di verifica chimico-merceologica in vari settori (agricolo, alimentare e industriale).

Essi operano come supporto e riferimento delle piccole e medie imprese e costituiscono un valido contributo al miglioramento della qualità dei prodotti, a tutto vantaggio del commercio nazionale ed internazionale e, in ultima analisi, dell'utente.

Attualmente i laboratori sono diciannove.

La disponibilità di un supporto finanziario consentirebbe da un lato di soddisfare le esigenze derivanti dal vasto mercato europeo, che richiedono adeguamenti di strutture e di personale di cui non può essere fatto carico ai produttori ed agli utenti, e dall'altro di affrontare i problemi relativi all'ambiente che presentano sempre maggiore interesse. La provenienza pubblica dei finanziamenti necessari è ampiamente giustificata dall'immagine *super partes* che i laboratori camerali si sono meritata in questi anni e dall'opportunità di disporre in Italia di una catena di laboratori a carattere pubblico.

D'altra parte, l'attività dei laboratori merceologici sta assumendo anche in Italia configurazioni organizzative importanti, come dimostra la recente creazione del SINAL (Sistema nazionale di accreditamento dei laboratori), che opera in base a procedure armonizzate con gli altri paesi comunitari ed extraeuropei e si affianca ad analoghe strutture già operanti nei paesi industrializzati per il riconoscimento internazionale della certificazione dei prodotti industriali.

Ricordo, inoltre che nel 1990 si svolgerà in Italia l'*International laboratory accreditation conference*, a riconoscimento dell'importante ruolo che il nostro paese sta svolgendo nel campo della certificazione.

Nell'ambito della normale attività svolta dai laboratori si possono individuare alcuni settori principali di interesse: analisi di alimenti, cibi, bevande e mangimi; analisi di acqua, aria e suolo; analisi su prodotti industriali (plastica, vernici, tessuti, metalli preziosi, gemme, comportamento al fuocomezzi estinguenti); analisi di tipo generale.

Quasi tutti i laboratori esistenti dispongono di attrezzature di base per le analisi su alimenti. Alcuni sono specializzati e ben attrezzati in analisi specialistiche quali gemme, metalli preziosi, tessuti. Altri dispongono di attrezzature nel campo agro-alimentare e dei concimi. Pochissimi sono in grado di effettuare analisi nei settori che interessano l'ambiente (inquinamento acqua-aria-suolo).

Si ritiene conseguentemente stimabile una spesa totale di 2 miliardi per l'istituzione di nuovi laboratori con attrezzature di base per le analisi (attrezzamento aree, gascromatografia, spettrometria all'infrarosso e altre normali attrezzature di base di un laboratorio).

Per quanto riguarda, relativamente ai laboratori già esistenti, le spese per acquisto di nuove apparecchiature scientifiche, attrezzature di laboratorio e via dicendo, nonché le spese per la predisposizione di *standard*, campioni di riferimento, studio e messa a punto di metodiche di analisi e di prova, attrezzature sperimentali e quanto sopra indicato nell'ambito delle linee di servizio già offerte o nella predisposizione di nuovi servizi, si stimano le seguenti spese nei diversi campi: analisi acque: 2 miliardi; analisi aria: 1 miliardo; analisi suolo, terreni e metalli: 3 miliardi; analisi di alimenti, cibo, bevande, mangimi: 2,5 miliardi; analisi di pesticidi e prodotti per l'agricoltura: 2,5 miliardi; analisi e prove di

prodotti provenienti dal commercio, dall'artigianato e dall'industria: 2 miliardi; analisi, prove e certificazioni rilasciate nell'ambito della disciplina comunitaria sulla libera circolazione dei prodotti e dell'attestazione qualitativa dei beni e prodotti venduti all'estero: 2,5 miliardi; analisi, prove e ricerche nel campo della sicurezza prevenzione incendi, inquinamento ambientale, smaltimento rifiuti e/o loro riutilizzo, predisposizione di *standard* per analisi, studio metodiche di prova e via dicendo: 2 miliardi.

Come si può notare, il costo totale previsto è di 20 miliardi, sui quali si chiede un finanziamento pari al 50 per cento della cifra deliberata fino alla concorrenza di 10 miliardi in tre anni.

Nel complesso, ritengo che il provvedimento introduca significative innovazioni positive e, pertanto, propongo che venga approvato dalla Commissione.

Desidero, altresì, osservare, a titolo strettamente personale, che la maggiore quota annuale che gli operatori versano ai sensi del comma 3, lettera *a)*, dell'articolo 3, appare eccessiva rispetto alla necessità di compensare in modo equo il sia pur limitato incremento (4 per cento) dei trasferimenti erariali alle camere di commercio.

Ritengo, inoltre, che le commissioni, le quali dovrebbero decidere dove localizzare i laboratori chimico-merceologici da istituire nelle zone in cui mancano le camere di commercio, debbano essere composte in modo da comprendere fra i loro membri rappresentanti degli utenti, al fine di garantire che siano effettivamente tenute in considerazione le esigenze reali.

PRESIDENTE. In attesa che pervengano i prescritti pareri delle Commissioni competenti, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO